



COMUNE DI AROGNO

CH-6822 Arogno

Tel.: 091 649 74 37

Fax: 091 649 90 79

e-mail: comune@arogno.ch

www.arogno.ch

COMUNE DI AROGNO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE

LO SMALTIMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Arogno, 16 giugno 2009

Il Comune di Arogno, richiamati i seguenti disposti federali e cantonali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
 - Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
 - Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
 - Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005;
 - Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
 - Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
 - Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
 - Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
 - Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
 - Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
 - Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
 - Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettrici del 1. luglio 1998 (ORSAE).
-
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
 - Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
 - Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
 - Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
 - Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR).
 - Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
 - Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001.

e ogni altra norma in materia applicabile emana il presente regolamento.

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e scopo

1. Il presente regolamento disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Arogno. Esso mira allo smaltimento ecologico ed economicamente sostenibile dei rifiuti prodotti nel Comune.
2. Esso è valido per tutti i produttori di rifiuti ed è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare delle deroghe per particolari situazioni.

Art. 2 Competenza e compiti del Comune

1. Il Comune organizza sull'intero territorio giurisdizionale, tramite le proprie infrastrutture o attraverso la collaborazione con altri Comuni e enti, il servizio per la gestione dei rifiuti.
2. L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.
3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti (ad esempio raccolta, smaltimento, ecc.) ad altri enti di diritto pubblico o a imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza di Enti cantonali superiori.
4. Il Comune in particolare favorisce qualsiasi tipo di compostaggio.

Art. 3 Obblighi della popolazione

1. La consegna dei rifiuti è obbligatoria.
2. Chi produce i rifiuti deve separarli, riciclarli e smaltirli in modo ecologicamente sostenibile, in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e di tutte le disposizioni legali vigenti in materia.
 - a) I **rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici** devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta designato.
 - b) I **rifiuti raccolti separatamente** vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
 - c) Un'azienda che produce **rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche** può provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
 - d) I **rifiuti industriali o aziendali** vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
 - e) I **rifiuti speciali** vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.

II. Categorie di rifiuti e modalità di raccolta

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente:
 - a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
2. Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.
3. Sono **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29.11.2005.
4. Sono **rifiuti edili** tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Art. 5 Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio organizza la raccolta dei rifiuti urbani mettendo a disposizione dell'utenza i seguenti tipi di raccolta o una parte di essi:
 - luoghi di raccolta con contenitori collettivi (punti di raccolta)
 - aree di raccolta, stabili o temporanee, attrezzate con speciali contenitori (piazze di raccolta).

Le modalità di ogni singola raccolta (comprensorio, ubicazione, frequenza, ecc.) sono stabilite nell'ordinanza d'applicazione.
2. Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione per quali rifiuti è previsto una raccolta separata e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta.
3. L'utilizzazione dei luoghi designati e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
4. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.
5. I servizi di raccolta possono venir sospesi in caso di eventi dovuti a forza maggiore (forti nevicate, alluvioni, ecc.).
6. Il Municipio può sopprimere - temporaneamente o definitivamente - la raccolta di alcuni tipi di rifiuti non obbligatori (ai sensi delle "Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001), rispettivamente introdurne delle nuove. In tal caso l'utenza viene adeguatamente informata.

Art. 6 Punti di raccolta comunali

Le ubicazioni dei punti di raccolta per la consegna dei rifiuti urbani vengono stabilite dal Municipio.

Art. 7 Posti di raccolta privati

Previa autorizzazione del Municipio, possono essere realizzati in proprio da privati dei punti di raccolta collettivi.

Art. 8 Utenti autorizzati

1. Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente degli utenti i cui rifiuti sono prodotti sul territorio del Comune.

Art. 9 Imballaggi per rifiuti e consegna

1. I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati negli appositi sacchi ufficiali distribuiti dal Municipio di Arogno, per il tramite di rivenditori autorizzati.
2. I sacchi devono essere depositati negli appositi contenitori, ben chiusi, in modo ordinato e decoroso.
3. I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili saranno puniti a norma dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 10 Contenitori e modalità di consegna

1. La raccolta avviene mediante l'uso di appositi contenitori ufficiali, messi a disposizione dal Comune.
2. La popolazione è tenuta a depositare i rifiuti i di cui all'art. 16 al Centro di raccolta.
3. Essi devono essere consegnati secondo le direttive di gestione del Centro di raccolta , le indicazioni impartite dal Municipio e dagli addetti all'infrastruttura.
4. Il Municipio, nel caso di necessità, organizza dei giri per la raccolta del materiale ingombrante direttamente sul territorio comunale, informando adeguatamente la popolazione di questo servizio supplementare.
5. Il Municipio, su richiesta di persone senza mezzi di trasporto o senza qualcuno che possa aiutarli (per esempio anziani e invalidi), provvede a ritirare i rifiuti riciclabili presso di loro o in luogo stabilito.
6. Per grandi stabili d'abitazione, ristoranti, attività commerciali in genere, è possibile, previa autorizzazione del Municipio, disporre di propri contenitori ufficiali, esterni o interrati, che dovranno essere muniti dell'apposita fascetta ufficiale.
7. L'impiego di questi contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti in modo ordinato e decoroso.
8. I detentori di tali contenitori sono responsabili della loro manutenzione e pulizia. Gli stessi dovranno essere posizionati in modo da non intralciare il traffico.

Art. 11 Giorni e orari di raccolta

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono fissati dal Municipio e resi noti mediante avviso.

Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche e oli
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive
 - gli scarti vegetali
2. Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita o agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
2. Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengano consegnate nei giorni e nei luoghi fissati dall'Azienda cantonale dei rifiuti in collaborazione con il Municipio. I posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
3. Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 14 Smaltimento dei rifiuti edili

1. I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone e del Comune. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati. Il Comune può prevedere la raccolta di piccole quantità di rifiuti edili per le necessità delle economie domestiche, mediante l'organizzazione di un punto di raccolta.
2. I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
3. Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti o in un deposito per materiale autorizzati.
4. L'autorità edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le prescrizioni vengano rispettate.

Art. 15 Rifiuti raccolti separatamente

1. Il Comune, direttamente o per il tramite di collaborazioni con altri Comuni o Enti, mette a disposizione nei centri di raccolta dei contenitori per la consegna separata dei seguenti rifiuti domestici:
 - vetro
 - recipienti in PET
 - polistirolo (sagex)
 - oli usati
 - alluminio
 - latta
 - batterie a uso domestico
 - carta e cartone
 - vecchi indumenti e scarpe usate
 - scarti vegetali
 -
2. Le modalità di consegna saranno comunicate dal Municipio di volta in volta, mediante circolare all'utenza o calendario.
3. Il Municipio può organizzare dei servizi di raccolta puntuali per altri tipi di rifiuti raccolti separatamente.

Art. 16 Scarti vegetali

1. Per scarti vegetali si intendono i rifiuti organici provenienti dalle attività di giardinaggio delle economie domestiche (fogliame, rami, erba, ecc.).
2. Gli scarti vegetali vanno consegnati presso il Centro di raccolta comunale secondo le disposizioni emanate dal Comune.

III. Disposizioni particolari**Art. 17 Divieti**

1. È vietato il deposito o il sotterramento di rifiuti di ogni genere sui terreni pubblici e privati, o in aree demaniali. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
2. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni.
3. È pure vietato immettere nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione oppure presentare pericoli di inquinamento per il suolo o le acque del sottosuolo.
4. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
5. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.
6. Ogni deposito di rifiuti sul comprensorio comunale non rispettoso delle disposizioni del presente regolamento o di altre leggi è considerato abusivo ed è punito a norma di regolamento e di leggi speciali.

IV. Finanziamento**Art. 18 Prelievo delle tasse**

1. Per il finanziamento dei costi generati dalla gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse. Queste sono composte:
 - da una tassa base.
 - da tasse proporzionate alla quantità per i rifiuti domestici (volume).
2. Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Art. 19 Copertura dei costi

1. La **tassa proporzionata alla quantità** copre in parte o completamente i costi per lo smaltimento dei rifiuti.
2. È prelevata inoltre una **tassa base** a copertura della raccolta e dei rimanenti costi.
3. Il Municipio può adeguare le rispettive tariffe nel rispetto del principio della copertura delle spese.
4. Il Municipio fissa tramite ordinanza municipale l'ammontare delle singole tasse.

a) Tassa base**Art. 20 Definizione e obbligo di pagamento della tassa base**

1. La tassa base copre i costi residui derivanti dalla gestione e della raccolta di tutti i rifiuti prodotti nel Comune, non coperti dalla tassa causale (tassa sul sacco).
2. Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, le industrie, i commerci, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, gli uffici amministrativi, le aziende agricole e gli enti che operano sul territorio del Comune, devono pagare una tassa base annua stabilita sulla base del seguente tariffario.

	Categoria		Minimo		Massimo
a	Economie domestiche				
	Persone sole	Fr.	50.00	Fr.	150.00
	Nuclei famigliari	Fr.	100.00	Fr.	300.00
b	Attività				
	Attività indipendenti, artigianali, commerci, attività agricole, ecc.	Fr.	100.00	Fr.	300.00
	Esercizi pubblici	Fr.	200.00	Fr.	400.00
	Supplemento posti letto	Fr.	50.00	Fr.	100.00
	Stazioni servizio (incluso commercio e bar)	Fr.	200.00	Fr.	400.00
	Negozi alimentari	Fr.	400.00	Fr.	700.00
	Casa per anziani	Fr.	1'000.00	Fr.	3'000.00
c	Residenze secondarie	Fr.	100.00	Fr.	300.00

3. La tassa base è determinata tenendo conto del consuntivo dell'anno precedente e delle previsioni dei costi.

Art. 21 Esigibilità della tassa base

1. La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
2. La tassa base per ogni economia domestica (comprese le residenze secondarie, i dimoranti, ecc.) e per ogni attività economica è a carico degli utenti.
3. La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente in vigore.

Art. 22 Eventuale smaltimento di grandi quantità di rifiuti da parte di aziende

1. Se in un'azienda vengono prodotti grandi quantità di rifiuti i cui costi per lo smaltimento non sono coperti dalla tassa base, la stessa è chiamata a provvedere allo smaltimento dei rifiuti per proprio conto o dando incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla Legge e autorizzato dal Municipio.
2. In questi casi l'Azienda non sarà comunque esentata dal pagamento della tassa base.

b) Tassa proporzionale alla quantità**Art. 23 Metodo di imposizione**

1. Per i rifiuti solidi urbani non riciclabili, la tassa proporzionale alla quantità è riscossa sotto forma di tassa sul sacco e viene pagata mediante l'acquisto degli appositi sacchi contrassegnati dal Comune.
2. Vanno utilizzati esclusivamente sacchi ufficiali.
3. L'entità delle tasse per questo tipo di rifiuti è fissata annualmente dal Municipio, sulla base del seguente tariffario:

Categoria	Minimo	Massimo
Sacco da 17 lt	Fr. 0.70	Fr. 1.20
Sacco da 35 lt	Fr. 1.40	Fr. 2.40
Sacco da 60 lt	Fr. 2.40	Fr. 4.10
Sacco da 110 lt	Fr. 4.40	Fr. 7.50
Fascetta contenitore 800 lt	Fr. 32.00	Fr. 55.00

V. Rimedi giuridici

Art. 24 Decisione di tassazione

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua notifica.

Art. 25 Facoltà di ricorso

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data la facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro 15 giorni dall'intimazione.

VI. Disposizioni penali e finali

Art. 26 Esecuzione

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento e delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti.
2. Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie, in particolare le ordinanze d'applicazione.

Art. 27 Disposizioni penali

1. Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a Fr. 10'000.- a norma dell'Art. 145 LOC e seguenti se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, deposito, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti. Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.
2. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali in concreto applicabili.

Art. 28 Facoltà di controllo

1. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio rispettivamente degli Enti e Ditte incaricate della raccolta.
2. Per evitare abusi o danneggiamenti i luoghi di raccolta dei rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza.

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la relativa ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.
2. Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate risp. approvate. Le tasse sui rifiuti vengono riscosse per la prima volta il 1. gennaio 2010.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del 1990, in vigore dal 25 luglio 1991.

Approvato dal Consiglio comunale, il 16.06 2009.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega di competenze decisionali del Consiglio di Stato il 24 novembre 2009.